



Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Politiche Abitative
U.O. Assistenza Alloggiativa – Ufficio Contributo all’Affitto
Piazza Giovanni Da Verrazzano, 7 - 00154

AVVISO PUBBLICO

Concessione del contributo integrativo (art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 784 del 22.10.2019) per il canone di locazione 2019.

Art. 1 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Sono ammessi al contributo i soggetti richiedenti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di regolare titolo di soggiorno;
 - b) residenza anagrafica nel territorio di Roma Capitale e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione;
 - c) titolarità, da parte del richiedente, di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato; sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - d) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e ss.mm.ii.) nell’ambito territoriale di Roma Capitale. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - e) non beneficiare, per l’anno 2019, di altri sostegni finalizzati al pagamento del canone di locazione da parte della Regione Lazio, enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi (per esempio contributo del Municipio ai sensi della Deliberazione Consiglio Comunale n. 163/1998, buono casa ai sensi della Delibera Giunta Comunale n. 150/2014 ss.mm.ii.);
 - f) non essere assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa (ivi compresi gli immobili ad uso abitativo di proprietà di Roma Capitale) e di edilizia agevolata convenzionata. Il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

- h) reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore ad € 14.000,00 (Euro quattordicimila) rispetto al quale il canone di locazione abbia un'incidenza superiore al 24%.

La percentuale di incidenza è determinata con la seguente formula:

$$\text{incidenza} = (\text{canone annuo effettivamente pagato} / \text{ISEE}) \times 100$$

L'ISEE di riferimento è quello in corso di validità alla data di presentazione della domanda per l'accesso al contributo.

In caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, occorre presentare una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l'indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

I redditi dichiarati devono risultare dall'attestazione ISEE riferita all'intero nucleo utilizzatore dell'alloggio.

Il coniuge non residente non è considerato parte del nucleo utilizzatore dell'alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi, **obbligatoriamente** documentati:

- separazione giudiziale o sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del Giudice (art. 711 del c.p.c.), o Ordinanza di separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 del codice civile) oppure ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi (art. 708 del c.p.c.);
- esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all'art. 333 del c.c. per condotta pregiudizievole ai figli emessi dal Tribunale per i Minorenni;
- domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) a seguito del verificarsi delle ipotesi previste all'articolo 3 della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

Il canone di locazione è quello annuale risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e riscontrato dalle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento riferito **all'annualità 2019**.

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande finalizzate ad ottenere il contributo dovranno essere compilate unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta, e relativa **all'anno 2019**, disponibile presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di tutti i Municipi e sul sito internet di Roma Capitale;
2. Le domande dovranno essere trasmesse **esclusivamente** attraverso uno dei seguenti canali:

a) **Raccomandata con avviso di ricevimento**, al seguente indirizzo:

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative – U.O. Assistenza Alloggiativa – Ufficio Gestione Contributi Affitto – Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 – 00154 Roma

Sulla busta della raccomandata A/R deve essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO 2019

b) **Posta elettronica certificata (pec)** al seguente indirizzo:

protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it

Nell'oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTO 2019

Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, dal 02 gennaio 2020 fino al 28 febbraio 2020.

Ai fini della determinazione della data di presentazione, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede la data del timbro postale. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, per cui le domande spedite o inviate dopo la scadenza del termine non saranno ammesse.

3. Alla domanda di contributo, **sottoscritta obbligatoriamente dal dichiarante**, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- b. permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- c. attestazione ISEE del richiedente in corso di validità alla data della presentazione della domanda riguardante l'intero nucleo familiare;
- d. copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato ed intestato al richiedente e di tutte le sue eventuali successive modificazioni;
- c. copia di tutte le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'**annualità 2019**; Le ricevute devono contenere: l'indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, l'importo pagato (al netto degli oneri accessori), gli elementi necessari all'individuazione dell'alloggio a cui si riferiscono, i nominativi del locatore e del conduttore; le stesse, inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (tale requisito non è necessario solo nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale).

Nel caso in cui il contratto di locazione, per il medesimo appartamento, sia stato rinnovato in quanto scaduto, al fine di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda anche copia del precedente contratto (regolarmente registrato) e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Qualora il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel territorio di Roma Capitale, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica circa il mantenimento dei requisiti. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito nell'annualità 2019 la propria residenza in altro comune, l'interessato potrà optare per una sola domanda e il contributo sarà erogabile solo in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Le dichiarazioni sono rese dai richiedenti sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 – Determinazione del reddito

Qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, sono stabiliti i seguenti punteggi costituenti priorità per l'attribuzione del contributo:

Criterio 1 - Incidenza del canone di locazione sul reddito ISEE

INCIDENZA CANONE/REDDITO	PUNTI
dal 24,01% al 34%	10
dal 34,01% al 45%	20
oltre il 45 %	30

Criterio 2 - Reddito annuo ISEE

REDDITO	PUNTI
Fino ad € 5.000	30
da € 5000,01 ad € 10.000,00	20
da € 10.000,01 ad € 14.000,00	10

Criterio 3 – Nucleo familiare

CATEGORIA	PUNTI
Nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni	2
Disabilità certificata non inferiore al 74% (certificazione ASL)	2
Particolare debolezza sociale (attestazione di presa in carico del Servizio Sociale Municipale)	2
Nuclei familiari monoparentali con figli minori	2
Per ciascun componente del nucleo familiare, conduttore escluso	1

Nella formazione della graduatoria, a parità di punteggio, avranno priorità le domande con un'incidenza più alta del canone annuo di locazione sul reddito ISEE; in caso di ulteriore parità, prederà il nucleo utilizzatore con il maggior numero di componenti.

Art. 4 – Calcolo del contributo da assegnare

L'ammontare del contributo, destinato a ciascun richiedente, non può essere superiore ad **€ 3.098,74** ed è, comunque, calcolato sull'importo del canone annuo effettivamente versato. L'ammontare massimo del contributo erogabile è determinato con la seguente formula:

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivamente versato – canone sopportabile

Il **canone sopportabile** è determinato con la seguente formula:

$$\text{ISEE del nucleo familiare} \times 24 / 100$$

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale (attestate dai Servizi Sociali) il contributo da assegnare sarà incrementato del 25%.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo del canone annuo effettivamente versato.

Art. 5 - Criteri per la formazione della graduatoria

Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito provvedimento, una graduatoria provvisoria relativa agli ammessi ed agli esclusi con l'indicazione della motivazione di esclusione.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per un periodo di 30 giorni, entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione.

Esaminate le opposizioni pervenute dall'Ufficio preposto sarà pubblicata la graduatoria definitiva che verrà affissa all'Albo Pretorio per un periodo di 30 giorni avverso la quale sarà possibile presentare ricorso all'Autorità Amministrativa competente.

Art. 6 – Erogazione del contributo

Il Comune eroga il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell'apposito Fondo regionale.

Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare abbia un importo inferiore ad € 100,00.

L'erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; nel caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato agli eredi facenti parte dello stesso nucleo familiare residente nell'alloggio e risultanti nella domanda di contributo e nella dichiarazione ISEE.

Il Direttore

Dott. Stefano Donati